



Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

A.C. 505

Dossier n° 189 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	505
Titolo:	Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

La proposta di legge in esame ([AC 505](#)), composta di un solo articolo, reca ""Modifiche al testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), nonché al [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38](#), in materia di **utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive**".

La VII Commissione permanente (Cultura) ne ha **avviato l'esame** in sede referente in data **26 giugno 2024**. Non si sono svolte ulteriori sedute dopo quella di incardinamento.

Contenuto

L'**articolo unico** della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di **utilizzo di impianti sportivi scolastici**.

In particolare, il **comma 1**, al fine di sostenere il **diritto alla pratica sportiva** attraverso l'**utilizzo degli impianti sportivi scolastici**, introduce il nuovo **comma 4-bis** all'**articolo 96** del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#).

Si ricorda che il suddetto **articolo 96** del **decreto legislativo n. 297 del 1994**, in materia di **uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche**, prevede, al comma 1, che per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dall'attuale Ministero dell'istruzione e del merito, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali. Ai sensi del comma 2, a tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato. Secondo il comma 3, in tali convenzioni sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali. Il **comma 4**, poi, prevede che **gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola** come centro di promozione culturale, sociale e civile; **il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione**, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Ora, la **disposizione in commento** - come anticipato - inserisce nell'articolo 96 del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#) il nuovo **comma 4-bis**, il quale prevede che **il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive** (senza che sia specificato se ci si riferisca alle sole associazioni/società sportive dilettantistiche - [qui il registro](#) di quelle riconosciute dal CONI - oppure anche a quelle professionistiche) **gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature**, anche nel periodo che

intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi **non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto** (come richiesto invece - in via generale - dal precedente comma 4 per l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività di promozione culturale, sociale e civile).

Ai sensi del successivo **comma 5** dell'articolo 96 - non inciso dalla disposizione in commento - **le autorizzazioni** sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire **le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio**. Il comma 6, infine, anch'esso non modificato dalla disposizione in esame, dispone che, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

In relazione alla formulazione del **nuovo comma 4-bis** dell'articolo 96 del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), si osserva che l'**uso dell'indicativo presente** ("il comune o la provincia **mettono a disposizione** delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature"), e l'**assenza della previsione di alcun assenso** da parte degli enti locali competenti, dei consigli di circolo o di istituto, o della previsione di apposite convenzioni tra le società e le associazioni sportive e i competenti organi pubblici (come invece richiesto negli altri commi dell'articolo 96 per analoghe fattispecie), sembrano elementi idonei ad istituire un vero e proprio **diritto soggettivo** in capo **alle società e associazioni sportive al rilascio delle autorizzazioni** di cui al comma 5 del medesimo articolo 96, non condizionato da organi pubblici, in relazione all'**utilizzo degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature**. Le autorizzazioni (il cui rilascio apparirebbe doveroso nella nuova fattispecie in esame) continuerebbero a stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio scolastico.

Il disposto normativo del **nuovo comma 4-bis** sembra **doversi riconnettere** a quanto già oggi previsto dall'**articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 38 del 2021** (disposizione, peraltro, incisa dal comma 2 della presente disposizione, vedi *infra*), laddove si prevede che "**le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, **devono essere posti a disposizione** di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti". Si sottolinea tuttavia, che nella disposizione vigente appena citata, la messa a disposizione degli impianti è effettuata "**compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari**" e nei confronti delle sole "**società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti**".

Il **comma 2** dell'articolo unico in commento reca alcune integrazioni al [decreto legislativo n. 38 del 2021](#), in materia di riordino e riforma delle norme di **sicurezza** per la **costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi** e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ([qui il dossier](#)).

In particolare, la **lettera a)** introduce il **comma 1-bis** all'**articolo 5** del decreto legislativo n. 38 del 2021.

Si ricorda che l'**articolo 5** del [decreto legislativo n. 38 del 2021](#), prevede, al suo unico comma, che **le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro** possono presentare **all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare**, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Ora, il **nuovo comma 1-bis dell'articolo 5** appena illustrato, introdotto dalla disposizione in esame, prevede che le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste **l'impianto sportivo "scolastico"** da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

La **lettera b)** della disposizione in esame, poi, apporta alcune modifiche all'**articolo 6** del medesimo [decreto legislativo n. 38 del 2021](#), in materia di **uso degli impianti sportivi**.

Si ricorda che l'**articolo 6** del [decreto legislativo n. 38 del 2021](#) prevede, al comma 1, che l'**uso degli impianti sportivi** in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Ai sensi del comma 2, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Il comma 3, poi, prevede che gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del [Codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#) ([qui il relativo dossier](#)), e della normativa euro-unitaria vigente. Secondo il **comma 4**, infine, **le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al [DPR 10 ottobre 1996, n. 567](#), recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, **devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche** aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Ora, la **disposizione in commento**, integra il predetto comma 4 dell'articolo 6, nel senso di prevedere tale **utilizzo** di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici - da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche - **sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali**.

La **disposizione in esame**, inoltre, aggiunge il **nuovo comma 4-bis** al medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 38 del 2021, il quale dispone che, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, **i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 3** della [legge n. 23 del 1996](#), che reca le **competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica**, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (scolastici): a) **i comuni**, per quelli da destinare a sede di **scuole materne** (ora scuole dell'infanzia), **elementari** (ora scuole primarie) e **medie** (ora scuole secondarie di primo grado); b) le **province**, per quelli da destinare a sede di **istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici** e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali (comma 1).

Ai sensi del comma 2, in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, **i comuni** e le **province** provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

Secondo il comma 3, **per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico** che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

Il comma 4, poi, prevede che **gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche**, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di **ordinamento sportivo** (art. 117, terzo comma, Cost.).

Più in particolare, le disposizioni introdotte paiono dirette a disciplinare i principi fondamentali della materia, rientrando, perciò, nella competenza dello Stato.

A tale proposito si ricorda che, con la sentenza n. 424 del 2004, la Corte costituzionale, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, ha chiarito che "lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei **principi fondamentali**, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione".

In particolare, la Corte ha qualificato come principi fondamentali della materia, tra le altre, le disposizioni (in quel caso, della legge n. 289 del 2002) volte a favorire la massima fruibilità, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività della scuola.

Cost189	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.